

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 30 maggio 2016 — Stanisław Pieńkowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie**

(Causa C-307/16)

(2016/C 335/42)

*Lingua processuale: il polacco*

**Giudice del rinvio**

Naczelny Sąd Administracyjny

**Parti**

*Ricorrente:* Stanisław Pieńkowski

*Resistente:* Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

**Questione pregiudiziale**

Se gli articoli 146, paragrafo 1, lettera b), 147 nonché 131 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup> debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che esclude l'applicazione dell'esenzione nei confronti di un soggetto passivo che non ha soddisfatto il requisito dell'aver raggiunto, nel periodo d'imposta precedente, una certa soglia di volume d'affari e che non ha neppure concluso un accordo con un soggetto autorizzato a rimborsare l'imposta ai viaggiatori.

<sup>(1)</sup> GU L 347, pag. 1.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 30 maggio 2016 — Kozuba Premium Selection sp. z o.o. z con sede in Varsavia/Dyrektor Izby Skarbowej in Varsavia**

(Causa C-308/16)

(2016/C 335/43)

*Lingua processuale: il polacco*

**Giudice del rinvio**

Naczelny Sąd Administracyjny

**Parti**

*Ricorrente:* Kozuba Premium Selection sp. z o.o. z con sede in Varsavia

*Convenuto:* Dyrektor Izby Skarbowej in Varsavia

**Questioni pregiudiziali**

Se l'articolo 135, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale [articolo 43, paragrafo 1, punto 10, della legge dell'11 marzo 2004, relativa all'imposta sui beni e sui servizi (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; Dz. U. n. 54, posizione 535, e successive modifiche; in prosieguo: la «legge sull'IVA»)], ai sensi della quale è esente dall'IVA la cessione di fabbricati, di edifici o di parte di essi, salvo che:

- a) la cessione venga effettuata nell'ambito della prima occupazione o anteriormente ad essa,
- b) tra la prima occupazione e la cessione di un fabbricato, di un edificio o di una parte di essi sia decorso un periodo inferiore a 2 anni,

relativamente alla parte in cui l'articolo 2, punto 14, della legge sull'IVA stabilisce che per prima occupazione si intende la consegna in uso, in esecuzione di operazioni imponibili, al primo acquirente o utilizzatore, di un fabbricato, di un edificio o di una parte di essi, dopo: